



COMUNE DI URBINO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
IN RIFERIMENTO A TUTTE LE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE
A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE

Approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22 Marzo 2017

SOMMARIO

Articolo 1 Disciplina

Articolo 2 Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

Articolo 3 Entrate ammesse alla definizione agevolata

Articolo 4 Le voci soggette a definizione agevolata

Articolo 5 Modalità di richiesta di definizione agevolata

Articolo 6 La rateizzazione dei pagamenti

Articolo 7 Modulistica

Articolo 8 Adempimenti del Concessionario

Articolo 9 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 10 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 11 Esclusione dalla definizione agevolata

Articolo 12 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 13 Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 14 Disposizioni finali

Art. 1 Disciplina

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2 Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

- 1) Sono ammesse alla definizione tutte le entrate comunali non riscosse di cui al successivo articolo 3, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3 Entrate ammesse alla definizione agevolata

- 1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4 Le voci soggette a definizione agevolata

- 1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 2 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3 e pertanto i debitori possono estinguere il debito versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Art. 5 Modalità di richiesta di definizione agevolata

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso il Concessionario incaricato della riscossione, che ha in gestione l'ingiunzione di pagamento, entro la data del 31 MAGGIO 2017

- 2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data del timbro di consegna all'ufficio postale.
- 3) La presentazione dell'istanza può avvenire anche mediante posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo PEC del Concessionario incaricato della riscossione che ha in gestione l'ingiunzione di pagamento .

Art. 6

La rateizzazione dei pagamenti

- 1) La rateizzazione dei pagamenti, se richiesta, potrà essere effettuata al massimo in 5 rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
- 31 LUGLIO 2017
 - 30 SETTEMBRE 2017
 - 30 NOVEMBRE 2017
 - 30 APRILE 2018
 - 30 SETTEMBRE 2018
- 2) Il pagamento rateale del debito comporterà l'applicazione degli interessi determinati forfettariamente applicando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'atto di accoglimento della richiesta di rateizzazione;
- 3) Il contribuente potrà altresì scegliere di effettuare un unico versamento a copertura del debito entro il 31 LUGLIO 2017.

Art. 7

Modulistica

- 1) L'istanza di richiesta di definizione agevolata di cui al precedente Art. 5 deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Urbino e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso. Tale modulistica sarà disponibile entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento;
- 2) Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.
Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
- 3) Il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:
- la natura del debito (Tosap, ICP, ecc.);
 - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
 - la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
 - la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
 - il numero di rate il quale il debitore intende effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento;
 - l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
 - l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8

Adempimenti del Concessionario

1) Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 5, il Concessionario della riscossione, **entro il termine del 30 GIUGNO 2017**, provvede ad inviare comunicazione di accoglimento indicando:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - il numero di rate;
 - l'importo di ciascuna rata;
 - la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento, in base a quanto stabilito dal precedente Art.6 .
- 2) Qualora l'istanza del contribuente venisse rigettata, il Concessionario della riscossione, **entro lo stesso termine del 30 GIUGNO 2017**, provvede ad inviare comunicazione di rigetto elencando i motivi del provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Art.9

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'ente impositore, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui al precedente Art.2, a condizione che risultino effettuati i versamenti previsti dai piani rateali in essere con scadenza dal 01/02/2017 al 31/03/2017. In tal caso, ai fini della determinazione del totale delle somme da versare ai sensi dell'Art.2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi (compresi quelli di dilazione), che restano pertanto definitivamente acquisiti e non rimborsabili.

2) A seguito della presentazione dell'istanza relativamente alle entrate di cui all'Art.3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, in scadenza in data successiva al 31.03.2017.

Art. 10

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza dal beneficio della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 11

Esclusione dalla definizione agevolata

1) Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L.193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Articolo 12

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 13

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune *o il concessionario* relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 14

Disposizioni finali

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2017. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53 e successive m.e i.